

Delibera n. 171/2025

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 32/2025, del 19 febbraio 2025, nei confronti di Lazio Mobilità Società consortile a responsabilità limitata. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2025

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a “*garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci*

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a “*definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori*

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale “*Con riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività*

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale “*determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)*

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *"richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente"*;
- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *"applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito"*;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

VISTE

le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto di regolazione recante la *"Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica"* e successive modificazioni e, in particolare, la Misura 12 *"Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada"*, che, al punto 9, dispone che *"[a]nnualmente, l'IA di cui al precedente punto 1, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, o data diversa se comunicata dall'Autorità, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli "Schemi Semplificati", di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA"*;

VISTA

la comunicazione massiva del 18 giugno 2024, inviata a tutte le imprese affidatarie dei servizi di TPL su strada, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, contenente l'informazione relativa alla disponibilità del sistema SiMoT (Sistema di monitoraggio

dati dei trasporto) per l'acquisizione dei suddetti dati, richiamando il termine di scadenza del 31 ottobre 2024 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all'annualità 2023, rimanendo comunque fermo il termine previsto dalla citata delibera ART n. 154/2019 nei casi in cui lo stesso fosse successivo alla data suddetta, e, in particolare, la nota prot. ART n. 59666/2024, del 18 giugno 2024, di pari contenuto, inviata a Lazio Mobilità Società consortile a responsabilità limitata (di seguito, anche: Lazio Mobilità o Società);

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. ART. n. 97195/2024, dell'8 ottobre 2024, con la quale le associazioni AGENS, ANAV e ASSTRA, chiedevano una proroga della scadenza fino al 30 novembre 2024;

VISTA la nota prot. ART n. 102914/2024, del 18 ottobre 2024, con la quale l'Autorità denegava la proroga richiesta;

VISTA la nota dell'Autorità prot. ART n. 114278/2024, dell'11 novembre 2024, con la quale, si rappresentava la necessità di acquisire informazioni relative alla contabilità regolatoria, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva e si diffidava la Società ad ottemperare, entro 20 giorni dal ricevimento della medesima, alla Misura 12 summenzionata, precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l'Autorità avrebbe avviato *"un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3 lett. I) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento al quale è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato"*;

RILEVATO che la Società non ha provveduto, entro il termine da ultimo comunicato con la succitata nota prot. ART n. 114278/2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2023 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019;

RILEVATO che tali dati sono di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria;

CONSIDERATO che il "Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT" è stato reso accessibile alle imprese sino al 16 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 32/2025, del 19 febbraio 2025, notificata in pari data con nota prot. ART n. 17550/2025, con cui l'Autorità ha contestato alla Società l'inottemperanza relativa alla mancata trasmissione della documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2023 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi

dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA

la nota, acquisita al prot. ART n. 27398/2025, del 20 marzo 2025, con la quale la Società ha presentato memoria nella quale ha precisato *"La Lazio Mobilità Scarl è una società consortile composta attualmente da due soci la FC Mobility srl (...) e la Sac Mobilità srl (...). La Lazio Mobilità scarl, quale società consortile, è titolare di contratto di trasporto per il servizio pubblico di linea del Comune di Ardea, tale soggetto giuridico è la risultanza di un'ATI, che era l'originaria aggiudicataria del servizio, ATI poi trasformata in società consortile, composta dalle due società sopra indicate. Il servizio di TPL del Comune di Ardea viene, in effetti, svolto dalle sopra indicate società. La circostanza è stata già documentata e sottoposta all'attenzione dell'A.R.T.; infatti, a seguito di segnalazione per l'inserimento dei dati relativi all'anno 2022, l'A.R.T. in data 24/11/2023 chiedeva di avere i dati relativi alle predette società, al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni per potere operare sulla piattaforma per l'inserimento dei dati di competenza. L'A.R.T. in data 11/01/2024 inviava a mezzo pec la conferma di autorizzazione (Token) per l'inserimento dei dati da parte di Sac Mobilità srl e FC Mobilità srl. Lazio Mobilità scarl, con pec del 10/01/2024, che faceva seguito a numerosi colloqui con lo staff di assistenza dell'A.R.T., chiedeva l'attivazione della posizione della società consortile ad operare sul sistema, con contestuale richiesta di invio di credenziali e token. Nella stessa pec si confermava che, data la natura del consorzio Lazio Mobilità, il servizio di TPL di Ardea unica attività svolta dalla predetta società consortile, era in effetti svolto dalle consorziate, comunque effettivi titolari del servizio 60% la consorziata FC Mobility srl e 40% la consorziata Sac Mobilità srl. Le credenziali di accesso venivano inviate dall'A.R.T. il 21/01/2024. I tre soggetti, Lazio Mobilità scarl, Sac Mobilità srl e FC Mobility srl, provvedevano, ognuno per quanto di competenza all'inserimento dei dati richiesti dalla sistema [sic] informatico. Tuttavia, l'inserimento di tali dati relativi all'anno 2022 segnalava anomalia, ragione per cui Lazio Mobilità iniziava un serrato scambio di informazioni telefoniche con i funzionari dell'A.R.T. (...) Dagli ulteriori colloqui telefonici con i funzionari dell'A.R.T. tenuti dalla collaboratrice della Lazio Mobilità scarl (...) è emerso che i dati relativi al sistema SiMoT dovevano essere inseriti dalle consorziate e non dalla società consortile, ragione per cui relativamente all'anno 2023, i dati sono stati inseriti a sistema dalla Sac Mobilità srl e dalla FC Mobility srl. Per tali motivi la società consortile Lazio Mobilità scarl non ha provveduto ad inserire i dati relativi all'anno 2023 perché tale onere, a quanto compreso dalle comunicazioni di A.R.T., tali comunicazioni e adempimenti dovevano avvenire tramite le consorziate, che, in tal senso, hanno provveduto. Se c'è stato un errore si tratta evidentemente di un errore scusabile dovuto alle informazioni ricevute dai funzionari dell'A.R.T. come sopra specificato. In tal senso si produce tutta la documentazione inherente lo scambio di note fra Lazio Mobilità e l'A.R.T. in merito (...) Quanto sopra per significare che non c'è stata alcuna volontà colposa né tantomeno dolosa di non fornire di dati richiesti di cui alla delibera 154/2019 misura 12, infatti, la Lazio Mobilità scarl, in base alle*

informazioni scritte e a quelle orali avute dall'A.R.T., è convinta che i dati relativi al servizio di TPL in questione dovevano essere inseriti nel SiMoT da parte delle società consorziate. Lazio Mobilità scarl ha agito quindi in assoluta buona fede, ciò ovviamente, qualora a carico della società consortile ci fosse l'onere contestato con la delibera 32/2025, essendo convinta, in base alle informazioni assunte presso la stessa A.R.T. che i dati dovevano essere inseriti dalle proprie consorziate. Per quanto riguarda la contestazione, di cui alla delibera 32/2025, alla luce delle circostanza [sic] che la condotta materiale posta in essere è stata frutto di un errore scusabile, e che se errore c'è stato lo stesso è da ascriversi a buona fede, si chiede che il procedimento venga archiviato. In via subordinata, nel caso nella condotta materiale posta in essere si dovesse ritenere sussistente la violazione delle disposizioni contestate, tenuto conto di tutte le circostanza [sic] esposte, si chiede che venga applicata una sanzione simbolica minima di legge. La istante chiede comunque di essere sentita in audizione per meglio spiegare la propria posizione e, se del caso di produrre ulteriore documentazione giustificativa. La istante si dichiara pronta a porre in essere tutte le misure riparative per ovviare ad eventuali errori e/o omissioni e a sottoscrivere, in tal senso, specifici impegni. Si chiede, infine, ove necessario, la riapertura del termine per potere fornire eventuali dati mancanti, eventualmente non prodotti dalle consorziate, oltre che di eventuali dati dovuti dalla società consortile scrivente. Infine si chiede di avere istruzioni specifiche per i futuri inserimenti dei dati relativi all'anno 2024 per l'ipotesi di società consortile” e ha richiesto di essere auditata;

VISTA

la nota prot. ART n. 38863/2025, del 18 aprile 2025, con la quale la Società è stata convocata in audizione per la data del 12 maggio 2025;

RILEVATO

che nel corso dell'audizione, come risulta dal verbale acquisito al prot. ART n. 45161/2025, del 13 maggio 2025:

- (i) la Società ha richiamato quanto espresso in memoria, precisando “*che vi è stato un equivoco di fondo sulla titolarità dei soggetti tenuti al caricamento dei dati relativi alla Coreg 2023 (consorzio o consorziati)*”;
- (ii) gli Uffici di ART hanno segnalato che alla data del 12 maggio 2025 non risultavano ancora caricati i dati relativi FC MOBILITY Srl e hanno richiesto altresì alla Società di trasmettere lo Statuto del Consorzio, assegnando il termine del 22 maggio 2025 per la trasmissione dello stesso;
- (iii) la Società, fermo restando quanto indicato nella memoria, ha comunicato che avrebbe sollecitato la società FC MOBILITY Srl per il caricamento dei dati sul sistema SiMoT;

VISTA

la nota acquisita al prot. ART n. 47377/2025, del 15 maggio 2025, con la quale la Società ha trasmesso l'atto costitutivo/statuto e le relative modifiche della Società medesima e ha comunicato che la società FC MOBILITY Srl ha provveduto alla trasmissione dei dati per l'annualità 2023;

- VISTA** la nota, acquisita al prot. ART n. 47326/2025, del 15 maggio 2025, con la quale FC MOBILITY srl ha provveduto al caricamento dei dati, così confermando quanto riportato nella succitata nota della Società acquisita al prot. ART n. 47377/2025;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 66296/2025, del 31 luglio 2025, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio, rispetto alle quali, in considerazione del periodo feriale, si concedeva termine per la presentazione della memoria di replica sino al 15 settembre 2025;
- VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 75304/2025, del 15 settembre 2025, con la quale la Società ha presentato memoria difensiva con la quale ha rappresentato “*[i]n via preliminare la istante richiama in tale sede le proprie deduzioni difensive, di cui chiede un più approfondito riesame, al fine di escludere la responsabilità della istante. Infatti, anche alla luce dell'ulteriore istruttoria condotta dall'Autorità ha trovato conferma la non chiarezza delle procedure da seguire per l'inserimento dei dati e soprattutto relativamente ai soggetti tenuti ad inserire i dati. Tale circostanza non è stata adeguatamente valutata dall'A.R.T., che conclude solo per l'applicazione di una sanzione ridotta, tenuto conto che i dati sono stati comunque inseriti dalla FC Mobility. La istante, in tale sede, deve, invece, insistere nell'applicazione della scriminante della buona fede, comunque invocabile anche per le sanzioni applicate dall'A.R.T. Invero, ancora oggi, per le ipotesi particolare come quello in controversia, non vi è chiarezza sul soggetto giuridico tenuto all'inserimento dei dati, quindi, sul soggetto responsabile in caso di omissione. E valga per vero, in data 13/05/2025 l'A.R.T. ha inviato una pec con la richiesta compilazione dati per l'anno 2024, inoltrando il codice token solo a ad FC Mobility e Sac Mobilità srl (allegato n. 1), La normativa di riferimento non è cambiata, eppure per l'anno 2024 la stessa Autorità non ha ritenuto rilevante la circostanza della titolarità dei contratto [sic] di appalto in capo al Consorzio Lazio Mobilità, onerando dell'inserimento dei dati le società consorziate esecutrici del servizio. Quanto sopra a riprova della non chiarezza delle disposizioni ed istruzione dell'A.R.T. e del quadro normativo, che hanno generato l'errore nell'inserimento dei dati, circostanza che ha fatto invocare alla istante l'errore scusabile. S [sic] prega, quindi, di rivalutare meglio tale elemento, da considerare non solo per la determinazione del quantum della sanzione, ma anche per il se. Tanto premesso, in via principale si insiste per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, in via gradata per l'applicazione di una sanzione nel minimo possibile, tenuto conto di quanto dedotto nel corso del procedimento”*”;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:

- 1) dalla documentazione agli atti risulta la violazione da parte della Società per non aver provveduto, entro il termine ultimo di 20 giorni comunicato con la diffida dell'11 novembre 2024, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2023 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019; si precisa, peraltro, che il "Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT" è stato reso accessibile alle imprese sino al 16 dicembre 2024, e neppure entro tale data è avvenuta la suddetta trasmissione;
- 2) ad ogni modo, per i dati relativi all'annualità 2023, a fronte delle reiterate richieste dell'Autorità, Lazio Mobilità non solo non ha fornito riscontro nei termini previsti, ma non ha reso, prima dell'avvio del presente procedimento, precisazioni in merito alla propria posizione relativa alla trasmissione dei suddetti dati con particolare riferimento a quanto richiesto dalla Misura 12;
- 3) ora, il punto 9 della Misura 12, che recita "*[a]nnualmente, l'IA di cui al precedente punto 1, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, o data diversa se comunicata dall'Autorità, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli "Schemi Semplificati", di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA*" deve essere letto in combinato disposto con il punto 1 della Misura 12, come modificato dalla delibera n. 64/2024, del 15 maggio 2024, che recita "*L'IA adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui all'Annesso 3, e alloca, secondo i criteri di seguito definiti, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio, a ciascun CdS. In caso di IA aggregata il soggetto tenuto all'adozione degli schemi di contabilità regolatoria è la singola impresa di TPL facente parte dell'IA, fatta salva l'assunzione di tale onere da parte dell'IA titolare del CdS. In particolare, con riferimento all'Annesso 3: a) adottano gli "Schemi Semplificati" le singole imprese di TPL aventi numero di addetti inferiore a 50 unità, anche qualora facenti parte di IA aggregate, e le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è inferiore a 4,5 Mvett*km/anno*": proprio in virtù della specifica modificazione intervenuta con la delibera n. 64/2024, del 15 maggio 2024, che dispone "*fatta salva*

- l'assunzione di tale onere da parte dell'IA titolare del CdS"* la Società avrebbe dunque dovuto tenere in debita considerazione il dettato regolatorio (cfr. prot. ART n. 59666/2024, del 18 giugno 2024), intervenuto successivamente e riferito al caricamento dei dati per l'annualità 2023, che fa salva l'assunzione dell'onere dell'adozione degli schemi di contabilità regolatoria da parte dell'IA titolare del Contratto di servizio;
- 4) dunque, la Società consortile ha provveduto al caricamento dei dati relativi all'annualità 2022 anche per le società consorziate, assumendone il relativo onere. L'assunzione di tale onere da parte di Lazio mobilità, titolare del contratto di servizio con il comune di Ardea - espressamente prevista dalla misura 12 della delibera 154/2019, come modificata dalla delibera 64/2024, quale possibile modalità di adempimento alla prescrizione regolatoria - è da ritenersi rinnovata dalla Società consortile per l'annualità 2023, in quanto la stessa ha posto in essere dei comportamenti significativi ed inequivocabili omettendo di comunicare alcunché all'Autorità nonostante le ripetute richieste e solleciti; anzi, proprio l'attività svolta da Lazio Mobilità, a seguito della richiesta del *token* e dell'assegnazione dello stesso, come da documentazione allegata alla memoria (prot. ART n. 27398/2025) relativamente al caricamento dei dati per l'annualità 2022 in mancanza di uno specifico onere imposto dalla regolazione, fa venire meno le giustificazioni addotte in merito all'inottemperanza per il caricamento dei dati 2023, per i quali, a seguito della modifica intervenuta *medio tempore* con la delibera n. 64/2024, è fatta salva l'assunzione dell'onere dell'adozione degli schemi di contabilità regolatoria da parte dell'IA titolare del Contratto di servizio, ossia di Lazio Mobilità titolare del contratto di servizio del Comune di Ardea;
- 5) a fronte delle perplessità rappresentate, la Società non si è preoccupata di riscontrare la diffida trasmessa (prot. ART n. 114278/2024) in riferimento ai dati del 2023; anzi vi è di più: solamente a seguito dell'avvio di procedimento di cui alla delibera n. 32/2025, del 19 febbraio 2025, Lazio Mobilità ha, nelle proprie difese, da un lato richiamato quanto accaduto per il caricamento (positivamente concluso) dei dati relativi all'annualità 2022 e, dall'altro, asserito erroneamente, nella memoria del 20 marzo 2025, che per l'annualità relativa al 2023 entrambe le società consorziate avevano provveduto alla trasmissione dei relativi dati attraverso la piattaforma SiMoT;
- 6) contrariamente a quanto affermato nella memoria presentata da Lazio Mobilità (prot. ART n. 27398/2025), per stessa ammissione successiva della Società (prot. ART n. 47377/2025), solo la società SAC Mobilità s.r.l. ha provveduto, anche in quanto titolare del contratto di trasporto pubblico locale de comune di Nettuno, a caricare i dati in data 31 ottobre 2024 acquisiti in pari data con prot. ART n. 109790/2024, mentre FC MOBILITY Srl

- ha provveduto alla trasmissione dei dati relativi all'annualità 2023 (cfr. prot. ART n. 47326/2025) solo successivamente all'avvio del procedimento ed a seguito dell'audizione del 12 maggio 2025, nel corso della quale gli Uffici hanno segnalato il perdurare dell'inottemperanza relativa alla mancata trasmissione dei dati richiesti;
- 7) la trasmissione tardiva dei dati relativi all'annualità 2023 con riferimento al contratto di servizio del Comune di Ardea, oltre a confermare l'avvenuta violazione per non aver provveduto entro il termine del 1° dicembre 2024, non esclude la responsabilità di Lazio Mobilità, società titolare del contratto di servizio. Tali dati sono di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria; talché il mancato rispetto dei termini determina un *vulnus* per l'esercizio delle funzioni proprie dell'Autorità;
- 8) le difese della Società in riscontro alla comunicazione delle Risultanze istruttorie, acquisite al prot. ART n. 75304/2025, del 15 settembre 2025 non assumono pregio relativamente:
- (i) all'avvenuta trasmissione dei dati da parte di FC MOBILITY Srl che escluderebbe la violazione di Lazio Mobilità: detta società consorziata vi ha provveduto tardivamente (nota prot. ART n. 47326/2025, del 15 maggio 2025), ossia successivamente non solo all'avvio del procedimento del 19 febbraio 2025, ma anche successivamente alla trasmissione della memoria del 20 marzo 2025 ed all'audizione del 12 maggio 2025, quando gli Uffici dell'Autorità hanno precisato che la FC MOBILITY Srl non vi aveva provveduto affatto, determinando Lazio Mobilità ad intervenire in tal senso nei confronti della propria consorziata;
 - (ii) all'errore scusabile invocato dalla Società per l'asserita mancanza di chiarezza sul soggetto giuridico tenuto all'inserimento dei dati, quindi, sul soggetto responsabile in caso di omissione, che Lazio mobilità imputa, in primo luogo, "*alle informazioni ricevute dai funzionari dell'A.R.T.*" (prot. ART 27398/2025). Tale argomentazione non può essere accolta, in quanto si basa su una prospettazione del tutto apodittica, non suffragata dalla Società, riguardo alla trasmissione dei dati relativi al 2023, con specifici elementi idonei a fondare il convincimento sulla liceità della sua condotta. Al contrario, la Società aveva ricevuto una "*diffida a ottemperare*" (cfr. prot. ART 114278/2024), ma neppure a fronte di tale diffida l'impresa si è attivata, anche solo per chiedere delucidazioni, al fine di ottemperare correttamente all'onere di trasmissione dei suddetti dati. Rimane fermo – si ribadisce - che tale onere, giusta il chiaro dispositivo della novellata misura 12.1 della delibera 154/2019,

gravava comunque sulla Lazio Mobilità, quale impresa titolare del contratto di servizio pertinente, che lo aveva assunto su di sé per i dati del 2022 e mantenuto – non avendo esternato all'Autorità una volontà di segno contrario – per l'annualità successiva;

- 9) proprio dalla documentazione trasmessa dalla Società e, in particolare, dall'allegato 1 alla memoria acquisita al prot. ART n. 27398/2025, del 20 marzo 2025, emerge come vi siano stati in materia di Coreg TPL numerosi contatti intercorsi tra ART e la Società a partire dal mese di gennaio 2022, circostanza che conferma l'insussistenza dell'esimente dell'errore scusabile da parte della Società, che in più di un'occasione ha rappresentato le particolarità della propria qualità di affidataria del contratto di servizio, richiedendo anche il *token*, in data 10 gennaio 2024, per provvedere al caricamento dei dati relativi alla Coreg 2022 che, a dire della Società medesima, non erano nella disponibilità dei 2 vettori consorziati, originariamente destinatari degli obblighi di contabilità regolatoria, il cui obbligo è ricaduto anche sulla Società consorziata dal momento che la stessa ha assunto l'onere di fornire la contabilità regolatoria in soccorso delle singole imprese consorziate. Tale circostanza è confermata dall'effettiva trasmissione della Coreg relativa al 2022 (prot. ART 6723 del 15/01/2024);
- 10) la Società a sostegno dell'errore scusabile per mancata chiarezza in merito al soggetto obbligato menziona anche la circostanza che in data 13 maggio 2025 ART avesse inviato la pec con la richiesta compilazione dati per l'anno 2024, inoltrando il codice *token*, solamente alle società consorziate esecutrici del servizio, ossia FC MOBILITY Srl e Sac Mobilità srl, in assenza di cambiamento della normativa di riferimento per l'anno 2024;
- 11) quanto affermato dalla Società non ha alcun pregio;
- 12) in primo luogo, va ribadita la chiarezza del quadro regolatorio di cui alla Misura 12.1 più volte menzionata, che fa “*salva l'assunzione*” degli oneri di contabilità regolatoria “*da parte dell'IA titolare del Cds*”, prevedendo quindi che quest'ultima possa prenderli in carico anche per le singole imprese di TPL facenti parte della “*IA aggregata*”;
- 13) L'azione di ART, conforme alla regolazione, ha tenuto in debita considerazione le seguenti circostanze:
 - a) Lazio Mobilità aveva assunto autonomamente - ed eseguito - l'onere di trasmissione dei dati per l'annualità 2022 anche per le imprese consorziate (cfr. allegato al prot. ART n. 27398/2025, del 20 marzo, pag. 8); in mancanza di tempestivo recesso dall'onere in parola, l'assunzione dello stesso era da ritenersi confermata in capo alla Società consortile per la trasmissione dei dati relativi al 2023; talché la Società riceveva dall'Autorità la richiesta di caricamento dei dati in relazione a detta annualità;

- b) per quanto riguarda l'annualità 2024, nel corso del procedimento avviato con delibera n. 32/2025 – comunicando solo in occasione dell'audizione del 12 maggio 2025, ben oltre il termine per l'adempimento, che avrebbe sollecitato la trasmissione dei dati relativi al 2023 una delle consorziate, per la parte a questa pertinente, non ancora inviata – la Società consortile esternava all'Autorità il proprio disimpegno dall'onere di far fronte alla trasmissione dei dati di contabilità regolatoria anche per le consorziate. Avendo Lazio Mobilità dismesso l'assunzione dell'onere *de quo*, in data 13 maggio 2025 l'Autorità ha proceduto a inviare la richiesta di adempimento relativa all'annualità 2024 esclusivamente alle due società consorziate;
- c) conseguentemente, non corrisponde al vero ciò che afferma la Società in merito alla presunta mancanza di chiarezza circa i soggetti tenuti ad ottemperare in quanto ART, nell'immediatezza dell'audizione del 12 maggio 2025, ha inviato, in data 13 maggio 2025, la richiesta di adempimento relativa all'annualità 2024 esclusivamente alle due società consorziate, in considerazione della posizione assunta dalla Società e comunicata all'ART, nonché in applicazione del principio di leale collaborazione;
- 14) peraltro, si rileva che la Società consortile resta obbligata a trasmettere gli *"Schemi Semplificati"* con esclusivo riferimento alle *"eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al Contratto di Servizio interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'Impresa Affidataria"* (Misura 12.9). La Società consortile potrà ottemperare utilizzando il *token* già attribuito, che resta il medesimo per tutte le comunicazioni sui portali di ART;
- 15) a tal proposito giova ribadire che i dati richiesti sono di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria e che il mancato rispetto dei termini determina un *vulnus* per l'esercizio delle funzioni proprie dell'Autorità;

RITENUTO

pertanto, di accertare, nei confronti di Lazio Mobilità Società consortile a responsabilità limitata, l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, entro il termine comunicato, da ultimo, nella summenzionata diffida dell'11 novembre 2024, e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell’ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

- i. ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all’interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
- ii. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società, nel 2023, risultava affidataria di un contratto di servizio da parte del comune di Ardea con un volume di produzione pari a 262.037 vett*km, di cui 106.176 vett*km costituiscono la quota parte esercita da FC MOBILITY srl; inoltre, l’inottemperanza, nei termini assegnati, all’obbligo di trasmettere i dati richiesti non ha consentito l’ordinario svolgimento delle attività dell’Autorità ed ha inciso sul buon andamento delle funzioni connesse all’esercizio delle sue competenze in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria;
- iii. l’agente ha posto in essere azioni per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in quanto i dati sono stati caricati da FC MOBILITY Srl su sollecitazione della Società;
- iv. non sussiste la reiterazione;
- v. in relazione alle condizioni economiche dell’agente, dall’ultimo bilancio disponibile della Società emerge che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, per l’esercizio 2023, pari ad euro 990.437,00 ed una perdita di euro 4.443,00;
- vi. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
 - (i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - (ii) applicare sul predetto importo una riduzione: a) pari ad euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per aver eliminato le conseguenze della violazione sollecitando FC MOBILITY Srl al caricamento dei dati mancanti; b) pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per le condizioni economiche dell’agente che nel corso del 2023 ha registrato una perdita;
 - (iii) non applicare sul predetto importo base alcuna maggiorazione;

- (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), della legge istitutiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, nei confronti Lazio Mobilità Società consortile a responsabilità limitata, l'inottemperanza, entro il termine assegnato, alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2023 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata, nei confronti di Lazio Mobilità Società consortile a responsabilità limitata, la sanzione pecuniaria di euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'Delibera n.': 171, nel campo 'Anno': 2025 e nel campo 'Descrizione causale': "sanzione Delibera n. 171/2025";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Lazio Mobilità Società consortile a responsabilità limitata, ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24 ottobre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)